



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 3713 del 06-04-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/dt

Roma,

02 APR 2010

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Bergamo
Rotonda dei Mille, 1
24122 BERGAMO

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 66/2010_PEC

In relazione al quesito formulato in data 5 marzo 2010 con il quale si chiede se sia possibile comunicare ad un iscritto che ne faccia richiesta l'indirizzo pec di un altro iscritto e se gli indirizzi pec possono essere pubblicati nell'albo, si osserva quanto segue.

I dati personali degli iscritti in possesso dell'Ordine e conoscibili da chiunque senza il consenso dell'interessato sono solo quelli che per legge devono essere inseriti nell'albo. Tra essi non figura l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto ma soltanto l'indirizzo telematico dello studio (se posseduto)¹.

L'indirizzo pec potrà comunque essere inserito nell'albo previa richiesta degli interessati, ovvero previa prestazione del consenso qualora la proposta di inserimento dell'indirizzo pec sia avanzata dall'Ordine. Il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), infatti, riconosce la possibilità di inserire nell'albo dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge purché vi sia una esplicita richiesta in tal senso da parte degli interessati e si tratti "dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale" (art. 61, comma 3 d.lgs. citato).

Con i migliori saluti.

il Dirigente
Francesca Maione

¹ L'obbligo per gli iscritti di comunicare all'Ordine il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, come è noto, è contenuto nel decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. d.l. anticrisi) che è successivo al d.lgs. 139/2005. Ciascun professionista deve dotarsi di un suo proprio ed esclusivo indirizzo di posta elettronica certificata, distinto da quello degli altri colleghi che eventualmente facciano parte dello stesso studio. Nessun obbligo di dotarsi di pec per gli studi professionali è attualmente previsto dalla normativa vigente. Tuttavia nulla vieta agli "studi" di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.